



AVVISO TASSE E CONTRIBUTI

Anno Accademico 2025/2026

Corsi di Laurea di Primo e Secondo livello

Sommario

AVVISO TASSE E CONTRIBUTI	1
Art. 1 - Tassazione e contribuzione	1
Art. 2 - ISEE per l'Università per studenti residenti in Italia	3
Art. 3 – Termini di pagamento	4
Art. 4 - Esoneri e riduzioni	5
Art. 5 - Ripresa degli studi dopo interruzione	7
Art. 6 - Indennità di mora, indennità accessorie e altri contributi	7
Art. 7 - Verifiche, accertamenti e false dichiarazioni	8
Art. 8 - Accesso agli atti, Trattamento dei dati, Responsabile del procedimento amministrativo	8
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	9

Il presente avviso disciplina le disposizioni in materia di tasse e contributi da applicare agli studenti iscritti ai corsi di studio di primo e secondo livello dell'Università degli Studi di Trieste per l'anno accademico 2025/2026.

Art. 1 - Tassazione e contribuzione

1. Voci della tassazione e contribuzione

Per ogni anno di iscrizione, è necessario pagare:

- l'imposta di bollo, non rimborsabile (16,00 euro da pagare in ogni caso);
- la tassa regionale (da 120,00 euro a 160,00 euro);
- il contributo omnicomprensivo (da 0,00 a 3.105,00 euro)

Sono previste eventuali indennità accessorie per servizi a richiesta o indennità di mora per pagamenti o atti tardivi.

2. Tassa regionale

- Gli studenti residenti in Italia pagano la tassa regionale pari a:
120,00 euro se ottengono un ISEE per l'Università di valore fino 27.948,60 euro;
140,00 euro se ottengono un ISEE per l'Università superiore a 27.948,61 euro ed entro 55.897.20 euro;
160,00 euro se ottengono un ISEE per l'Università superiore a 55.897.20 euro o se non ottengono un ISEE per l'Università;
- Gli studenti residenti all'estero pagano la tassa regionale pari a 160,00 euro;
- Gli studenti di questo Ateneo contemporaneamente iscritti all'Università di Udine o alla Sissa o ai Conservatori del Friuli Venezia-Giulia pagano la tassa regionale solo sulla prima carriera:
<https://portale.units.it/it/studiare/immatricolarsi/iscrizione-contemporanea-2-corsi-di-studio;>
- Gli studenti iscritti all'anno accademico 2025/2026 che rinunciano, e si iscrivono una seconda volta all'interno dell'Ateneo, non devono ripagare la tassa regionale già versata nella prima carriera.

3. Contributo omnicomprensivo per studenti residenti in Italia

Pagano il contributo omnicomprensivo calcolato come da Tabella A gli studenti che rispettano entrambi i seguenti requisiti:

- sono iscritti al nostro Ateneo da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;



b. nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, hanno conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari;

nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo, hanno conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi universitari (nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare è quello di cui alla lettera a.).

Tabella A:

ISEE per l'Università (in euro)	Contributo onnicomprensivo (in euro)	Tassa regionale (in euro)	Imposta di bollo (in euro)
da 0,00 a 30.000,00	0,00	L'importo varia dai 120,00 ai 140,00	16,00
da 30.000,01 a 75.000,00	$527,00 + 0,051 \times (\text{ISEE per l'Università} - 30.000,00)$	L'importo varia dai 140,00 ai 160,00	16,00
oltre 75.000,00 (o in assenza Isee)	2.820,00	160,00	16,00

Gli studenti che non rispettano i requisiti dei punti a e/o b pagano il contributo onnicomprensivo calcolato come da **Tabella B:**

ISEE per l'Università (in euro)	Contributo onnicomprensivo (in euro)	Tassa regionale (in euro)	Imposta di bollo (in euro)
da 0,00 a 30.000,00	200,00	L'importo varia dai 120,00 ai 140,00	16,00
da 30.000,01 a 75.00,00	$579,75 + 0,0561 \times (\text{ISEE per l'Università} - 30.000,00)$	L'importo varia dai 140,00 ai 160,00	16,00
oltre 75.000,00 (o in assenza Isee)	3.105,00	160,00	16,00

Il contributo onnicomprensivo complessivo viene arrotondato ai 5,00 euro.

4. Studenti con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA e BES)

Anche in assenza dei requisiti previsti, sono comunque esentati dalla maggiorazione del contributo onnicomprensivo prevista nella tabella B.

Per poter beneficiare di questa agevolazione, lo studente DSA o BES dovrà presentare ai Servizi Disabilità e DSA all'indirizzo e-mail disabili.dsa@units.it, la domanda di non applicazione maggiorazione per studenti con DSA e BES, scaricabile alla pagina <https://web.units.it/page/it/dsdi/dsa/node/304> allegando alla stessa la certificazione diagnostica di DSA (Legge n.170/2010). La domanda dovrà essere presentata entro il 28 maggio 2026.

5. Contributo onnicomprensivo per studenti residenti all'estero

Gli studenti residenti all'estero, oltre all'imposta di bollo e alla tassa regionale, pagano un contributo onnicomprensivo di 600,00 euro, suddiviso in 3 rate.

Se non rispettano i seguenti requisiti:

- sono iscritti al nostro Ateneo da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
- nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, hanno conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari;

Nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo, hanno conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi universitari (nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare è quello di cui alla lettera a.);

pagano un contributo onnicomprensivo aumentato del 20%

Lo studente residente all'estero rispetta i requisiti dell'art. 1 comma 3a e 3b	Contributo onnicomprensivo (in euro)	Tassa regionale (in euro)	Imposta di bollo (in euro)
sì	600,00	160,00	16,00
no	720,00	160,00	16,00



Art. 2 - ISEE per l'Università per studenti residenti in Italia

1. Termini presentazione ISEE universitario

Per non pagare tassa regionale e il contributo onnicomprensivo in misura massima, gli studenti residenti in Italia devono richiedere **l'ISEE per l'Università**, che deve applicarsi alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario per lo studente che si iscrive.

Questo è l'unico documento acquisibile per il ricalcolo e la riduzione delle tasse: non possono essere accettati ISEE applicabili alle agevolazioni per il diritto dello studio universitario di altri familiari, ISEE ordinari anche se di valore uguale a quello che sarebbe stato l'ISEE per l'Università, ISEE parificati o dichiarazioni/autocertificazioni diverse.

L'ISEE per l'Università può essere richiesto presso qualsiasi CAF o ottenuto direttamente sul sito INPS. Per gli studenti in possesso di un permesso di soggiorno per rifugiati, protezione sussidiaria o asilo politico in Italia e per gli studenti apolidi, il calcolo dell'ISEE per l'Università terrà conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuto in Italia.

L'ISEE deve essere rilasciato entro i seguenti termini:

DATA ISCRIZIONE ANNO ACCADEMICO 2025/2026	DATA ISEE VALIDO PER L'UNIVERSITA'
Iscrizione entro il 31 dicembre 2025 (fa fede la data del pagamento della prima rata, anche se costituita dalla sola imposta di bollo)	ISEE per l'Università 2025 deve essere ottenuto entro il 31 dicembre 2025 . ATTENZIONE In questo caso l'ISEE per l'Università 2026 NON potrà essere acquisito per il ricalcolo delle tasse neppure con il pagamento dell'indennità di mora.
Iscrizione dal 1° gennaio 2026 in poi (fa fede il pagamento della prima rata, anche se costituita dalla sola imposta di bollo)	ISEE per l'Università 2026 deve essere richiesto entro il 30 maggio 2026 . ATTENZIONE Ottendendo l'ISEE per l'Università 2026 dopo tale data non sarà possibile vedersi ricalcolare le tasse in base ad esso neppure con il pagamento dell'indennità di mora . Per costoro non verrà in alcun caso tenuto in considerazione l'ISEE per l'Università 2025.

2. Rilevante variazione della situazione reddituale complessiva – ISEE CORRENTE UNIVERSITARIO

È possibile, qualora sia già stato acquisito un ISEE universitario, richiedere **entro il 30 maggio 2026** un ISEE riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato, chiamato "ISEE Corrente per l'Università".

L'ISEE Corrente va inviato a tasse.studenti@amm.units.it (utilizzando la propria mail istituzionale).

Per informazioni sui requisiti necessari per ottenere un ISEE Corrente rivolgersi ai CAF.

3. Consenso alla consultazione e acquisizione dell'ISEE dalla banca dati INPS.

Durante la procedura di immatricolazione o di iscrizione *on line* lo studente può fornire il consenso alla consultazione della banca dati INPS per l'acquisizione dei dati ISEE/DSU. Per verificare o modificare lo stato del consenso, accedere alla propria area riservata alla voce HOME/ CONSENSI PRIVACY. Per coloro che hanno fornito il relativo consenso, dopo il pagamento della prima rata, l'ISEE valido per l'Università verrà ricercato, direttamente nella banca dati INPS.

4. Esclusioni dalla determinazione della tassa regionale e del contributo onnicomprensivo in base all'ISEE per l'Università

Sono esclusi dalla determinazione della tassa regionale e del contributo onnicomprensivo in base all'ISEE per l'Università e devono quindi versare la massima tassazione/contribuzione:

- gli studenti residenti in Italia che non presentano l'ISEE universitario entro i termini;
- gli studenti che riportano sanzioni disciplinari per l'anno accademico in cui è stata applicata la sanzione, con riferimento ai casi più gravi, che prevedano esclusione da uno o più esami e sospensione temporanea dall'università;
- gli studenti che si immatricolano in base a specifiche convenzioni.



Art. 3 – Termini di pagamento

1. Rate e scadenze di pagamento

N. rata	ANNO ISCRIZIONE	IMPORTO	SCADENZA
PRIMA RATA	PRIMO ANNO Corsi di Laurea e di Laurea magistrale a ciclo unico	€ 250,00 (€ 16,00 imposta di bollo, € 120,00 taxa regionale, € 114,00 contributo omnicomprendivo)	6 ottobre 2025 (o secondo quanto previsto dai bandi di Ammissione)
	PRIMO ANNO Corsi di Laurea magistrale	€ 250,00 (€ 16,00 imposta di bollo, € 120,00 taxa regionale, € 114,00 contributo omnicomprendivo)	19 dicembre 2025 (o secondo quanto previsto dai bandi di Ammissione) per la prima finestra di verifica dei requisiti 30 marzo 2026 (o secondo quanto previsto dai bandi di Ammissione) per la seconda finestra di verifica dei requisiti
	ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea magistrale a ciclo unico	16,00 euro (imposta di bollo) se nell'anno accademico 2024/2025 lo studente era vincitore di borsa di studio Ardis o rientra in casi particolari di esonero come dettagliato all'art. 4 Da 136,00 a 590,00 euro (per i residenti in Italia l'importo di prima rata sarà inferiore a 590,00 se per l'a.a. 2024/2025 era stato acquisito un ISEE valido per l'università che ha consentito allo studente di pagare meno di 590,00 euro complessivi per tale anno accademico)	6 ottobre 2025 30 marzo 2026 per laureandi che hanno annullato la domanda di laurea)
SECONDA RATA	Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea magistrale a ciclo unico	-eventuale saldo della prima rata di contributo omnicomprendivo -eventuale saldo di taxa regionale -50% del contributo omnicomprendivo ancora da versare	30 marzo 2026 28 maggio 2026 per laureandi che hanno annullato la domanda di laurea o studenti che in base al bando di ammissione sono stati immatricolati dopo il 25 marzo
TERZA RATA	Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea magistrale a ciclo unico	-rimanenza dovuta e non pagata con le prime due rate	28 maggio 2026 15 giugno 2026 per laureandi che hanno annullato la domanda di laurea o studenti che in base al bando di ammissione sono stati immatricolati dopo il 25 marzo

Il pagamento della prima rata (anche se costituita dalla sola imposta di bollo) costituisce manifestazione di volontà di immatricolarsi e/o iscriversi all'a.a. 2025/2026.

Gli studenti che presentano domanda di conseguimento per la sessione autunnale o straordinaria dell'a.a. 2024/2025, e non riescono a laurearsi, possono pagare la prima rata, senza mora, entro il 30 marzo 2026 (e comunque entro 30 giorni dalla data di rinuncia alla laurea), anziché entro il 6 ottobre 2025. Gli studenti che conseguono il titolo in una delle sessioni dell'a.a. 2024/2025 e hanno erroneamente versato la prima rata dell'a.a. 2025/2026, saranno rimborsati d'ufficio.

2. Studenti che si iscrivono al primo anno del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria

Tutte le indicazioni verranno date con apposito bando/avviso.



3. Casi in cui è previsto il rimborso della prima rata

Il rimborso della prima rata di iscrizione è previsto nelle seguenti situazioni:

1. Quando l'immatricolazione non può essere perfezionata a causa della mancanza dei requisiti richiesti per l'accesso al corso di studi scelto.
2. In presenza di beneficiari di esoneri o riduzioni previsti dall'art. 4 dell'Avviso, che non abbiano presentato domanda di rinuncia e siano stati beneficiari di un rimborso. La procedura avverrà automaticamente per gli studenti che abbiano indicato le proprie coordinate bancarie e almeno il domicilio in Italia nel profilo.
3. Per gli studenti immatricolati entro i termini per i corsi di laurea dell'Università di Trieste per l'a.a. 2025/2026, che risultino vincitori in graduatorie nazionali e siano assegnati a un'altra sede universitaria. Dopo aver perfezionato l'iscrizione presso la nuova sede, possono richiedere il rimborso scrivendo all'Ufficio Ammissioni Studenti, i cui contatti sono disponibili qui: <https://portale.units.it/it/studiare/contatti/immatricolazioni-e-bandi-ammissione>.

Ad esclusione di questi casi non è previsto il rimborso della prima rata

Art. 4 - Esoneri e riduzioni

1. Esoneri totali

Gli studenti sono in ogni caso tenuti a pagare per ogni anno d'iscrizione l'imposta di bollo

- a. Studenti idonei o vincitori della borsa di studio erogata dall'ARDiS** (Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio) per l'anno accademico 2025/2026, sono esonerati dal pagamento della tassa regionale e del contributo onnicomprensivo. L'Università restituirà d'ufficio quanto eventualmente versato come prima rata. Il rimborso della tassa regionale avverrà solo dopo la verifica da parte dell'ARDiS del raggiungimento dei crediti formativi universitari necessari al mantenimento della borsa di studio per l'anno accademico 2025/2026.

Gli studenti che sono risultati beneficiari o idonei della borsa di studio ARDiS nell'anno accademico 2024/2025, sono tenuti al pagamento della sola imposta di bollo di prima rata per l'anno accademico 2025/2026.

Nel caso di mancata attribuzione, revoca o rinuncia della borsa di studio ARDiS per l'anno accademico 2025/2026, lo studente dovrà pagare l'importo integrativo della prima rata, che sarà fatturato con l'emissione della seconda rata.

- b. Studenti con invalidità riconosciuta dalle Commissioni del S.S.N. compresa fra il 66% e il 100% o con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104:** esonero totale da tassa regionale e contributo onnicomprensivo.

Per usufruire dell'esonero, entro il 28 maggio 2026 gli studenti devono presentare l'apposita domanda reperibile su <https://web.units.it/page/it/dsdi/gen/studenti-disabili-dsa/>. Gli studenti che hanno ottenuto l'esonero nell'anno accademico 2024/2025 devono presentare nuovamente domanda solamente se la certificazione rilasciata dalle Commissioni mediche competenti è scaduta o non aggiornata.

- c. Studenti figli dei beneficiari della pensione di inabilità o certificati inabili al lavoro per una percentuale superiore ai 2/3, analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli ai sensi dell'art.30 L. 118/1971:** esonero totale da tassa regionale e contributo onnicomprensivo. Ogni anno accademico entro il termine di 30 giorni dal pagamento della prima rata lo studente deve presentare richiesta utilizzando il modulo reperibile alla voce "Esoneri e Riduzioni": <https://portale.units.it/it/studiare/contributi/lauree-magistrali-e-magistrali-ciclo-unico>

2. Esoneri parziali e riduzioni

Gli studenti sono in ogni caso tenuti a pagare per ogni anno d'iscrizione l'imposta di bollo e tassa regionale.

- a. Studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano e della CRUI:** esonero totale dal contributo onnicomprensivo. Lo studente è tenuto al pagamento della prima rata delle tasse che gli verrà rimborsata d'ufficio dopo la verifica dei requisiti. Lo studente sarà inoltre esonerato dal pagamento del contributo per l'iscrizione a eventuali corsi singoli. La domanda va presentata entro il 30 novembre 2025 utilizzando il modulo reperibile alla voce "Esoneri e Riduzioni":

<https://portale.units.it/it/studiare/contributi/lauree-magistrali-e-magistrali-ciclo-unico>.

- b. Studenti con invalidità riconosciuta dalle Commissioni del SSN compresa tra il 45% e il 65%:** riduzione del 50% del contributo onnicomprensivo dovuto. Per la domanda di riduzione entro il 28 maggio 2026 gli interessati devono compilare il modulo per la domanda di esonero reperibile al seguente link:

<https://web.units.it/page/it/dsdi/gen/studenti-disabili-dsa/>.



c. Studenti stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo, il cui elenco è annualmente aggiornato con decreto ministeriale: sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo se rispettano i requisiti dell'art. 1 comma 3, in caso contrario tale contributo onnicomprensivo ammonta a 200,00 euro. La domanda va presentata utilizzando il modulo reperibile alla voce "Esoneri e Riduzioni" entro il 30 gennaio 2026: <https://portale.units.it/it/studiare/contributi/lauree-magistrali-e-magistrali-ciclo-unico>.

d. Studenti genitori con figli minori di due anni al momento dell'iscrizione all'anno accademico 2025/2026: riduzione di 300,00 euro del contributo onnicomprensivo. Qualora entrambi i genitori siano studenti dell'Ateneo, la riduzione potrà essere richiesta da uno soltanto dei due.

La riduzione non può, in ogni caso, superare la quota di contributo onnicomprensivo dovuta originariamente dallo studente. In caso di non rispetto dei requisiti dell'art. 1 comma 3, il contributo onnicomprensivo non potrà mai essere inferiore a 200,00 euro. La domanda deve essere presentata entro i 30 giorni successivi all'iscrizione (pagamento della prima rata, anche se costituita dalla sola imposta di bollo) utilizzando il modulo reperibile alla voce "Esoneri e Riduzioni":

<https://portale.units.it/it/studiare/contributi/lauree-magistrali-e-magistrali-ciclo-unico>.

Non è ammessa presentazione della domanda oltre il termine, neppure con il pagamento dell'indennità di mora.

e. Studenti contemporaneamente iscritti con altri familiari, appartenenti allo stesso nucleo familiare ai fini ISEE per l'Università: riduzione del contributo onnicomprensivo per un importo pari a 100,00 euro. Gli studenti devono aver mantenuto la contemporanea iscrizione per tutto l'anno accademico e, se residenti in Italia, devono aver ottenuto la determinazione di tassa e contributo onnicomprensivo in base all'ISEE per l'Università. La riduzione non può, in ogni caso, superare la quota di contributo dovuta originariamente dallo studente che non potrà mai essere inferiore a 200,00 euro se lo studente non rispetta i requisiti dell'art. 1 comma 3. La riduzione viene applicata d'ufficio per tutti gli studenti residenti in Italia.

Gli studenti residenti all'estero devono, invece, presentare domanda entro i 30 giorni successivi all'iscrizione (pagamento della prima rata, anche se costituita dalla sola imposta di bollo) utilizzando il modulo reperibile alla voce "Esoneri e Riduzioni":

<https://portale.units.it/it/studiare/contributi/lauree-magistrali-e-magistrali-ciclo-unico>.

f. Studenti a tempo parziale, in corso o ripetenti: riduzione del contributo onnicomprensivo pari a 120,00 euro se scelgono il *part-time* da 40 CFU, di 180,00 euro se scelgono il *part-time* da 30 CFU. L'iscrizione *part-time* è subordinata all'approvazione da parte delle strutture didattiche che dovranno esplicitare per quali corsi di studio sarà ammessa. Il modulo per l'iscrizione *part-time* è reperibile all'indirizzo: <https://portale.units.it/it/studiare/carriera-studente/studenti-part-time> e va inviato via *mail* alla Segreteria Ammissioni o Carriere del tuo corso di studi. La riduzione ottenuta con il *part-time* non è cumulabile con altri tipi di esoneri o agevolazioni e lo studente non potrà partecipare alla selezione per Collaborazione studenti 175 ore.

g. Studenti che risultino meritevoli in base a quanto previsto nel Regolamento per merito: si rimanda a quanto stabilito nel nuovo Regolamento per il merito.

h. Studenti dipendenti dell'Università degli Studi di Trieste: l'importo del contributo unico onnicomprensivo in caso di prima iscrizione è fisso ed è pari a 250,00 euro indipendentemente dall'ISEE, e secondo quanto previsto dal *welfare* di Ateneo per le successive iscrizioni.

i. Studenti internazionali: usufruiscono dell'esenzione dal contributo onnicomprensivo se hanno un permesso di soggiorno per asilo politico e protezione sussidiaria. Stessa agevolazione viene garantita ai titolari di protezione speciale (ex. L.132/2018, DL 130/2020, convertito nella Legge 173/2022, che ha riformulato l'art. 19 del Testo Unico Immigrazione (TUI) e successive modifiche). La domanda va presentata utilizzando il modulo reperibile alla voce "Esoneri e Riduzioni":

<https://portale.units.it/it/studiare/contributi/lauree-magistrali-e-magistrali-ciclo-unico>.

j. Studenti stranieri non ancora in possesso di visto di ingresso in Italia pagano all'atto della domanda di immatricolazione solo i 16,00 euro di marca da bollo in pre-esonero temporaneo. La differenza viene loro fatturata nei termini della seconda rata solo se l'immatricolazione sarà perfezionata.

k. Studenti dipendenti pubblici: gli studenti che sono stati inseriti nel Protocollo PA 110 e Lode negli anni accademici precedenti continueranno a beneficiare di tale condizione e a pagare il contributo onnicomprensivo di € 250, a condizione che mantengano i requisiti previsti dal protocollo stesso. Si consiglia la presentazione dell'Isee Universitario nel caso in cui tali requisiti non siano mantenuti.

l. Studenti a cui manca esclusivamente la prova finale: gli studenti che hanno acquisito tutti i crediti ad eccezione della prova finale e hanno presentato domanda di laurea nella sessione straordinaria dell'a.a. 2024/2025, ma non conseguono il titolo entro tale sessione, e si laureano nella sessione estiva dell'a.a. 2025/2026, sono tenuti al



versamento del 50% del contributo omnicomprensivo dovuto. Restano invariati l'importo della tassa regionale e della marca da bollo.

Art. 5 - Ripresa degli studi dopo interruzione

1. Ripresa degli studi dopo un'interruzione di un anno accademico

Per riprendere gli studi dopo un solo anno accademico di interruzione, lo studente deve iscriversi tardivamente (con mora) all'anno di interruzione, pagando l'ammontare delle tasse e contributi previsti (calcolato in base all'ISEE per l'Università se ottenuto entro i termini previsti nell'Avviso tasse dell'anno accademico di interruzione).

2. Ripresa degli studi dopo un'interruzione di due o più anni accademici consecutivi

Per riprendere gli studi dopo almeno due anni accademici consecutivi di interruzione, lo studente deve pagare la tassa di ricognizione per ciascun anno di interruzione, nonché le tasse e i contributi per l'anno accademico di ripresa degli studi e le eventuali tasse e contributi relativi agli anni precedenti l'interruzione e ancora dovuti.

Lo studente non può compiere atti di carriera negli anni accademici di interruzione. In caso contrario, deve iscriversi tardivamente (con mora) all'ultimo anno di interruzione, pagando l'ammontare delle tasse e contributi previsti per quell'anno accademico (calcolato in base all'ISEE per l'Università se aveva ottenuto la determinazione di tasse e contributi per l'anno di interruzione).

La richiesta di iscrizione dopo un periodo di interruzione di due o più anni accademici deve essere presentata all'Ufficio Carriere studenti **entro il 6 ottobre 2025**.

3. Ripresa degli studi dopo un'interruzione per infermità grave e prolungata

Se la ripresa degli studi avviene dopo un'interruzione a seguito di infermità grave e prolungata, è previsto l'esonero totale dal pagamento della tassa regionale, del contributo omnicomprensivo e del bollo, per il periodo di interruzione. Gli studenti che beneficiano di questo esonero non possono effettuare, negli anni accademici di interruzione degli studi, alcun atto di carriera.

Art. 6 - Indennità di mora, indennità accessorie e altri contributi



Indennità di mora per pagamenti o atti tardivi fino a 30 giorni	€ 30,00
Indennità di mora per pagamenti o atti tardivi da 31 a 45 giorni	€ 60,00
Indennità di mora per pagamenti o atti tardivi superiori a 45 giorni	€ 100,00
Tassa di ricognizione	€ 200,00
Indennità trasferimento in arrivo	€ 100,00
Indennità congedo in partenza	€ 100,00
Indennità passaggio corso con richiesta convalida esami	€ 60,00
Indennità passaggio corso senza richiesta convalida esami o con convalida predefinita da struttura didattica	€ 30,00
Contributo per le prove/test annessi alla verifica dell'adeguata preparazione iniziale o personale	€ 30,00
Contributo esame di ammissione (vedi bandi di ammissione)	da € 30,00
Duplicato diploma	€ 30,00

Indennità per verifica requisiti di riconoscimento accademico del titolo estero	€ 150,00
Indennità di riconoscimento accademico del titolo estero	€ 400,00
Contributo corsi singoli per ogni CFU (max 36) Sono esentati gli iscritti alla SISSA e gli studenti pre-immatricolati alla laurea magistrale	€ 40,00
Contributo valutazione carriera precedente in ateneo italiano	€ 150,00
Contributo per ripresa degli studi dopo rinuncia/decadenza, per iscritti fino al 2023/2024	€ 50,00
Contributo fisso per ripresa degli studi dopo rinuncia/decadenza, per studenti non regolarmente iscritti	€ 500,00

Art. 7 - Verifiche, accertamenti e false dichiarazioni

1. Verifiche e accertamenti

L'Università si riserva di esercitare un controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti anche con controlli a campione e sulle attestazioni ISEE. A tal fine, oltre a poter richiedere allo studente le informazioni che saranno ritenute necessarie, potranno essere svolte tutte le indagini opportune presso gli organi e le amministrazioni competenti.

2. False dichiarazioni

Se dall'indagine risulteranno dichiarazioni o documenti falsi o contenenti dati falsi, verrà informata l'Autorità giudiziaria e sarà applicata una sanzione ordinariamente pari al triplo del beneficio indebitamente ottenuto. La sanzione non potrà in ogni caso essere inferiore a 300,00 euro e superiore alla differenza fra la tassazione massima aumentata di 300,00 euro e quanto già versato.

Art. 8 - Accesso agli atti, Trattamento dei dati, Responsabile del procedimento amministrativo

1. Conferimento, finalità e conservazione dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dagli studenti saranno trattati, conservati ed archiviati, con modalità anche informatica, dall'Università degli Studi di Trieste, per le finalità connesse al presente Avviso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio per le finalità predette.

2. Titolare del trattamento e destinatari dei dati personali

Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Trieste, con sede legale in Trieste, Piazzale Europa 1.

I dati trattati per le finalità sopra descritte verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e ai collaboratori dei competenti uffici dell'Università, che sono, a tal fine, adeguatamente istruiti dal Titolare.

L'Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di Legge o Regolamenti.

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall'Università avvengono in forma cartacea e su server ubicati all'interno dell'Università e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come Responsabili del trattamento a norma dell'art. 28 del relativo Regolamento.



3. Diritti dell'interessato al trattamento e accesso agli atti

Agli studenti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-21 del citato Regolamento comunitario e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'integrazione e la cancellazione, nonché di ottenere la limitazione del trattamento, inviando una *mail* al Titolare o al Responsabile Protezione dei dati agli indirizzi ateneo@pec.units.it e dpo@units.it.

Agli studenti è garantito l'accesso alla documentazione del procedimento, ai sensi della vigente normativa (Legge 241/90 e D.P.R. 184/2006).

4. Responsabile del procedimento amministrativo

Ai sensi della Legge 241/90, il Responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile dell'Unità di staff Esse3, Ans e contribuzione studentesca dell'Università degli Studi di Trieste.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 30 marzo 1971, n. 118 "Conversione in Legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili";
- Legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", l' art. 3, comma 19, lettera b), ultimo periodo "riduzione del 10 per cento della tassa minima di iscrizione" e commi dal 20 al 23 che riguardano l'istituzione e la destinazione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
- D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 concernente la revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio;
- DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 relativo al "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" e successive modifiche;
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017);
- LR 15/2023 art 7, comma 20;
- ex. L. 132/2018, DL 130/2020, convertito nella Legge 173/2022, che ha riformulato l'art. 19 del Testo Unico Immigrazione (TUI) e successive modifiche).
- Regolamento sui benefici per merito in favore degli studenti dei corsi di laurea di primo e secondo livello approvato con Decreto Rettorale 152/2025 dd. 12/02/2025.